Sent. n. 118/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. 26306 del Registro di Segreteria, promosso da F. L., nato a Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Santino Spina, presso il cui studio sito in Palermo, Via Pietro Scaglione, nr. 20/A, ha eletto domicilio a mezzo del relativo indirizzo PEC, avverso l'INPS;

Uditi, nella pubblica Udienza del 15.07.2025, il relatore Dr. Tommaso Parisi, l'Avvocato Laura Fenudi, delegata dal patrono del ricorrente, e l'Avvocato Alessandro Doa per l'INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, già dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 22.07.1996 all'01.05.2024, data del suo collocamento in pensione per raggiunti limiti di età, titolare del trattamento di quiescenza iscrizione nr. 50726235 calcolato con il sistema misto, lamenta nel presente gravame la mancata riliquidazione del suddetto assegno per effetto della corretta applicazione dell'incremento figurativo previsto dall'articolo 3, comma 7, del Decreto Legislativo nr. 165 del 1997, cosiddetto moltiplicatore, possedendo tutti i requisiti oggettivi e soggettivi contemplati dalla normativa di riferimento in materia.

Dagli atti risulta che parte attrice ha inviato all'INPS istanza di ricalcolo in data 02.09.2024, significando che il moltiplicatore in parola, consistente nell'incremento pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo del trattamento di quiescenza, non era stato applicato alla pensione in godimento; l'Istituto previdenziale rispondeva con PEC del 05.09.2024, in cui evidenziava che l'assegno era stato già calcolato con i benefici fissati dal prefato articolo 3, comma 7, e che nel foglio di calcolo poteva evincersi che l'imponibile retributivo anno corrente era stato indicato nell'importo di Euro 224.233,44, proprio perché l'imponibile del 2024 era stato moltiplicato per 5.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa del ricorrente, invocando precedenti favorevoli di questa Corte, ha evidenziato che il computo effettuato dall'Istituto previdenziale non si rivela corretto, poiché

all'imponibile del 2024, pari ad Euro 43.737,40, doveva essere sommato l'incremento pari a 5 volte del moltiplicatore, per un importo complessivo di Euro 262.424,40; ha chiesto, pertanto, la riliquidazione del trattamento pensionistico del proprio assistito in considerazione del maggiore montante retributivo, oltre arretrati maturati con interessi e rivalutazione.

L'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 03.07.2025, in cui ha sostenuto la correttezza del proprio operato richiamando giurisprudenza favorevole; il 14.07.2025, "in limine" dell'Udienza di discussione, l'Ente resistente ha versato in atti una memoria integrativa.

La difesa del ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in data 04.07.2025, in cui ha replicato puntualmente alle tesi avversarie.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa fondato.

In merito alla questione controversa sottoposta alla cognizione di questo Giudice, preme osservare, in via preliminare, che il menzionato articolo 3, comma 7, disciplina l'incremento afferente al descritto moltiplicatore per il personale escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria, come nel caso degli appartenenti al Corpo in rassegna, che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, corrispondente ad un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Ne discende, quale diretto corollario, che la tesi postulata dalla difesa di parte attrice nel gravame coglie sicuramente nel segno, sul rilievo che all'imponibile retributivo dell'ultimo anno computato per 12 mesi (2024), pari ad Euro 43.737,40, secondo una piana e lineare attività ermeneutica della disposizione interessata, deve essere aggiunto

l'importo pari a 5 volte siffatto imponibile retributivo (nel caso di specie 43.737,40 x 5 = 218.687,00), per un totale di Euro 262.424,40 (ex multis Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 89 del 2024, Sezione Giurisdizionale Calabria, Sentenza nr. 229 del 2024), certamente superiore a quello indicato dall'Istituto previdenziale resistente.

Le delucidazioni fornite dall'INPS sul calcolo effettuato e sul risultato ottenuto pari ad Euro 224.233,44, pertanto, non appaiono persuasive e condivisibili e devono essere disattese, anche tenendo conto della circostanza, correttamente enfatizzata dalla difesa del ricorrente nella memoria illustrativa ed assolutamente convincente nei suoi presupposti, secondo la quale la norma in rassegna non prevede affatto che l'incremento di un importo pari a 5 volte spetti a condizione che l'interessato completi integralmente l'ultimo anno di servizio prestando attività lavorativa sino al 31 dicembre dello stesso, ma si limita unicamente a stabilire che il descritto beneficio è subordinato al collocamento in congedo per raggiunti limiti di età ed al mancato accesso all'ausiliaria, requisiti sicuramente ravvisabili nella posizione di parte attrice e, peraltro, non contestati dall'Ente previdenziale; del resto, diversamente opinando, si verrebbe a determinare una palese ed ingiustificata distorsione nell'applicazione della disposizione normativa in rassegna, poiché, in disparte la considerazione secondo cui soltanto una quota minima di dipendenti viene collocata in congedo per limiti di età proprio il 31 dicembre, essendo i giorni di nascita della platea del personale ben 365, in ogni caso, in presenza di due lavoratori, uno cessato dal servizio il 30 dicembre e l'altro il 31 dicembre, soltanto al secondo sarebbe computato il beneficio in parola con l'effettivo incremento pari a 5 volte, mentre il primo, pur avendo un solo

giorno di servizio in meno, si vedrebbe negato il moltiplicatore secondo le modalità di calcolo maggiorate sopra descritte, con evidente irragionevolezza e disparità di trattamento insite in un sistema così concepito.

Per quanto esposto in narrativa, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, sin dalla originaria decorrenza, per effetto del maggiore montante contributivo computato come in motivazione, con condanna dell'Istituto previdenziale alla corresponsione dei relativi arretrati maturati, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

Spese compensate in funzione dell'oggettiva oscillazione della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso proposto da F. L. e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, sin dalla originaria decorrenza, per effetto del maggiore montante contributivo computato come in motivazione, con condanna dell'Istituto previdenziale alla corresponsione dei relativi arretrati maturati, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 15.07.2025.

Il Giudice Unico

(f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi)

Depositata in Segreteria il 17/07/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus)